Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 108° — Numero 86

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Giovedì, 6 aprile 1967 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATO

Oggi, venerdì 31 marzo, alle ore 1,45, il Presidente della Repubblica ha ricevuto nel Palazzo del Quirinale Sua Eccellenza il signor Salvador Vilaseca Forné il quale gli ha presentato le Lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di Ambasciatore di Cuba.

(3607)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 dicembre 1966, n. **1354**.

Caratteristiche delle insegne, nastri e diplomi relativi alle decorazioni istituite con legge 14 luglio 1965, n. 938.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 938, concernente la istituzione della « medaglia militare al merito di lungo comando » per gli ufficiali e sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e della « croce di anzianità di servizio » per i militari di ogni grado del Corpo anzidetto;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Decreta:

Art. 1.

La « medaglia militare al merito di lungo comando » per gli ufficiali e sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza consiste in una medaglia in oro, in argento o in bronzo, delle dimensioni di mm. 36 avente:

nel dritto, in rilievo, lo stemma della Repubblica Italiana, contornato dalla seguente dicitura, anche essa a rilievo, a caratteri maiuscoli, di tipo « romano moderno »: « AL MERITO DI LUNGO COMANDO »;

nel rovescio, in rilievo, una corona chiusa composta per metà da fronde di alloro e per metà da fronde di quercia, fasciata ai quattro lati, e contenente, racchiuso nella base inferiore, il fregio del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, anch'esso in rilievo.

La medaglia si porta al lato sinistro del petto appesa ad un nastro di seta largo mm. 37, avente 10 liste di color cremisi e 9 liste di color bianco, alternate, in palo.

Art. 2.

La « croce di anzianità di servizio » consiste in una croce biforcata in oro o in argento, delle dimensioni di mm. 38, accantonata da quattro aquile del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, caricata al centro di uno scudetto di forma rotonda del diametro di mm. 8, che nel dritto reca in oro (o in argento) le lettere R.I. intrecciate e, nel rovescio, in caratteri romani, il numero 25 (o 16).

La croce si porta al lato sinistro del petto appesa ad un nastro di seta color azzurro largo mm. 7, bordonato di bianco e tramezzato da una lista in palo con il tricolore nazionale della larghezza di mm. 21, composta di tre bande larghe mm. 7 ciascuna.

Art. 3.

I modelli delle insegne, dei nastri e dei diplomi riguardanti le decorazioni di cui ai precedenti articoli 1 e 2, risultano dai disegni annessi al presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 dicembre 1966

SARAGAT

MORO — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 aprile 1967
Atti del Governo, registro n. 210, foglio n. 54. — GRECO
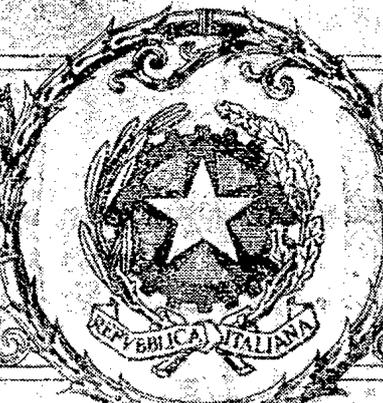
Concessione N° ______

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

VISTA la legge 14 luglio 1965, n. 938, che istituisce per gli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza la medaglia militare al merito di lungo comando, per ufficiali e sottufficiali del Corpo anzidetto;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica in data

DECRETA:

a ______

______

è conferita la medaglia militare ______ al merito di lungo comando.

Roma, lì ______ 19__

IL MINISTRO

MEDAGLIA MILITARE AL MERITO DI LUNGO COMANDO
(Argento: 15 anni)

DRITTO

ROVESCIO
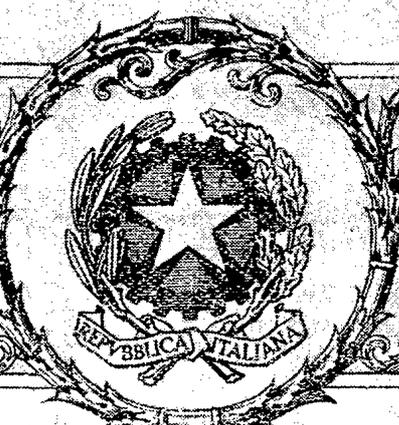
Mod. 441/15

REPVBBLICA ITALIANA

Concessione N° _______

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

VISTA la legge 14 luglio 1965, n. 938, che istituisce per gli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza la "croce per anzianità di servizio" per i militari di ogni grado del Corpo anzidetto;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica in data

DECRETA:

a ______________________________

____

è conferita la croce __________ per anzianità di servizio.

Roma, lì ______________ 19__

IL MINISTRO

CROCE DI ANZIANITÀ DI SERVIZIO
(Oro: 25 anni)
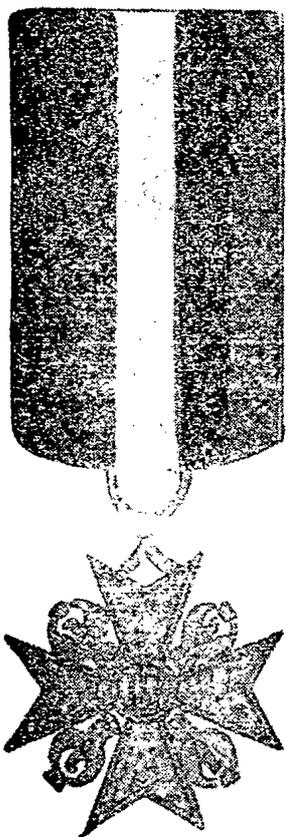
DRITTO
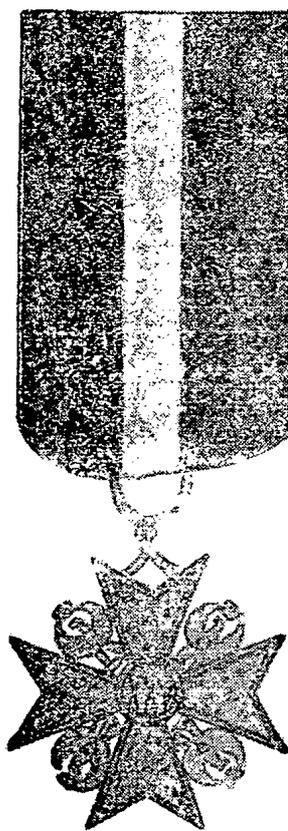
ROVESCIO

LEGGE 9 marzo 1967, n. 150.

Ordinamento delle scuole interne dei Convitti nazionali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Agli alunni convittori e semi convittori dei Convitti nazionali l'istruzione obbligatoria è impartita all'interno dei singoli istituti.

A tal fine, ferme restando le disposizioni concernenti le scuole elementari annesse ai Convitti nazionali, a ciascun Convitto è annessa la scuola media statale e possono altresì essere annesse scuole secondarie superiori statali di qualsiasi tipo.

Art. 2.

Nelle scuole annesse ai Convitti nazionali possono essere iscritti anche alunni esterni.

Art. 3.

Preside delle scuole secondarie statali del Convitto nazionale è il rettore.

Il vicerettore coadiuva il rettore in tutte le attribuzioni del suo ufficio e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

Art. 4.

Il personale insegnante e non insegnante delle scuole secondarie statali dei Convitti nazionali è a carico dello Stato e viene assunto con le stesse norme in vigore per le altre scuole secondarie statali.

Ad esso si applicano parimenti tutte le altre disposizioni vigenti per il corrispondente personale delle altre scuole secondarie statali.

Art. 5.

Gli incarichi di insegnamento nelle scuole secondarie statali dei Convitti nazionali sono conferiti con le stesse norme in vigore per le altre scuole secondarie statali.

Le supplenze sono conferite dal rettore nei casi e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni.

Gli incarichi e le supplenze per le scuole elementari dei Convitti nazionali sono egualmente conferiti con le modalità previste per le corrispondenti scuole statali.

Art. 6.

Le scuole annesse ai Convitti nazionali, previste dall'articolo 1 della presente legge, sono istituite e funzionano nelle forme stabilite dalle disposizioni in vigore per le scuole statali dello stesso tipo.

Art. 7.

Nella prima applicazione della presente legge, al posto degli istituti di istruzione secondaria attualmente funzionanti nei Convitti nazionali sono istituite corrispondenti scuole secondarie statali.

Art. 8.

Gli insegnanti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano in servizio da almeno tre anni in una scuola secondaria dei Convitti nazionali sono assunti nei ruoli dello Stato, sempre che ne facciano domanda e siano in possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) abbiano vinto un concoso per titoli ed esami o per soli titoli per corrispondenti cattedre di istituti statali di istruzione secondaria;

b) abbiano riportato l'idoneità o almeno sette decimi dei voti riservati alle prove di esame in un concorso a cattedre o in un esame di Stato bandito anteriormente al 28 ottobre 1957;

c) siano in possesso di abilitazione conseguita con almeno sette decimi in un concorso a cattedre o in un esame di Stato bandito anteriormente al 28 ottobre 1957 per l'insegnamento di materie delle quali almeno una coincida con una delle materie che costituiscono la cattedra cui l'insegnante aspira.

Gli insegnanti ex combattenti e assimilati, perseguitati politici e razziali, vedove o orfani di guerra, sono ammessi a godere dei benefici previsti dal presente articolo purchè in possesso, alla data di entrata in vigore della legge 28 luglio 1961, n. 831, di abilitazione comunque conseguita e siano in servizio da almeno due anni nelle scuole secondarie dei Convitti nazionali alla data di entrata in vigore della presente legge.

Le cattedre istituite a norma del precedente articolo presso ogni Convitto nazionale vengono assegnate con precedenza agli insegnanti che vi prestino servizio all'atto dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 9.

Gli insegnanti abilitati che alla data di entrata in vigore della presente legge siano in servizio da almeno tre anni nelle scuole secondarie dei Convitti nazionali, possono ottenere a domanda l'inquadramento nel ruolo dei professori della scuola media dei Convitti nazionali, secondo le norme della presente legge ed in relazione al numero delle cattedre disponibili, per le materie di insegnamento dei ruoli dichiarati corrispondenti ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2064, e successive modificazioni.

Le norme di cui al precedente comma del presente articolo si applicano anche agli insegnanti in possesso dell'abilitazione valida per l'insegnamento dell'educazione musicale.

Gli insegnanti di educazione fisica, che si trovino nelle condizioni di cui al primo comma del presente articolo, possono chiedere l'assunzione nel ruolo di cui agli articoli 12 e 13 della legge 7 febbraio 1958, n. 88.

Ai fini dell'inquadramento di cui al presente articolo sono validi per i singoli insegnamenti i titoli di abilitazione che davano accesso alle discipline o gruppi di discipline dei soppressi ruoli statali delle preesistenti scuole medie, scuole e corsi secondari di avviamento professionale, scuole d'arte, dichiarati rispettivamente corrispondenti ai ruoli della scuola media istituita ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2064, e successive modificazioni. Per la cattedra di matematica, osservazioni e elementi di scienze naturali della scuola media si considera abilitazione corrispondente anche quella conseguita per l'insegnamento della matematica, nozioni di contabilità, scienze naturali e merceologia nelle scuole professionali.

Potranno essere inclusi in graduatorie separate e successive rispetto a quelle comprendenti gli aspiranti di

cui ai precedenti commi gli insegnanti che abbiano i requisiti indicati nel primo comma del presente articolo, i quali siano in possesso di abilitazione all'insegnamento per cattedra di istruzione secondaria, relativa a materie delle quali almeno una coincida con una delle materie che costituiscono la cattedra cui aspirano.

L'abilitazione per le materie tecniche commerciali, industriali, agrarie e marinare, l'abilitazione in fisica nonchè qualsiasi abilitazione che comprenda le scienze naturali, deve essere considerata relativa a materia coincidente con matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali.

L'abilitazione all'insegnamento per la storia dell'arte deve essere considerata relativa a materia coincidente con l'italiano, il latino, la storia, l'educazione civica e la geografia.

Gli aspiranti di cui ai precedenti commi devono essere in possesso del titolo di studio richiesto per il conseguimento dell'abilitazione corrispondente alla cattedra cui aspirano.

Le cattedre di scuola media istituite presso ogni Convitto nazionale ai sensi dell'articolo 7 vengono assegnate con precedenza agli insegnanti che vi prestino servizio all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, dopo che siano state assegnate le cattedre a norma dell'ultimo comma dell'articolo precedente.

Art. 10.

Gli insegnanti cui si applicano i benefici della presente legge per il conferimento delle cattedre di scuola media, che abbiano superato il periodo di straordinariato, possono chiedere al provveditore delle Provincie di titolarità di essere comandati, con provvedimento confermabile di anno in anno, in cattedre o in posti di insegnamento, che diano diritto a trattamento di cattedra, di istituti di istruzione secondaria superiore, di classi di collegamento, di ginnasio e di istituti professionali annessi ai Convitti nazionali, per i quali siano in possesso del titolo di abilitazione di insegnamento.

Tale assegnazione sarà disposta dai provveditori agli studi sulla base di norme che saranno fissate con ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione.

Ai fini di cui ai precedenti commi le abilitazioni per la scuola tecnica sono valide per il comando negli istituti professionali.

Per il trattamento giuridico ed economico degli insegnanti di cui ai precedenti commi, si applicano i criteri fissati dagli articoli 2 e 3 della legge 4 giugno 1962, n. 585.

Art. 11.

Gli insegnanti non abilitati in possesso del prescritto titolo di studio, che alla data di entrata in vigore della presente legge compiano almeno 4 anni di servizio nelle scuole dei Convitti nazionali, saranno trattenuti in servizio come incaricati e potranno godere dei benefici di cui agli articoli 9 e 10 se entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge conseguiranno l'abilitazione all'insegnamento.

Per gli insegnanti ex combattenti ed assimilati, perseguitati politici e razziali, vedove o orfani di guerra, il servizio complessivo prescritto dal precedente comma è ridotto ad anni tre.

Art. 12.

Il personale di ruolo della carriera direttiva dei Convitti nazionali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia in possesso di uno dei titoli di cui ai precedenti articoli può essere ammesso a godere dei benefici della presente legge.

Art. 13.

Il servizio prestato dagli insegnanti nelle scuole interne dei Convitti nazionali, anteriormente alla nomina in ruolo, può essere riscattato, secondo le disposizioni vigenti, ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, per l'intera sua effettiva durata. I servizi che vengono riscattati per intero ai sensi del presente articolo non danno luogo a liquidazione d'indennità per cessazione del rapporto d'impiego.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale rimborserà allo Stato e agli interessati gli eventuali contributi rispettivamente versati per l'assicurazione di invalidità, vecchiaia e superstiti, per il periodo riscattato per intero ai sensi del presente articolo.

Le amministrazioni dei Convitti nazionali verseranno agli insegnanti che riscatteranno il servizio prestato i contributi di spettanza delle amministrazioni rimborsati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 14.

Nella prima applicazione della presente legge in ciascun Convitto nazionale, i posti di segretario e di applicato di segreteria delle singole scuole secondarie statali dei Convitti nazionali sono conferiti al personale fornito del prescritto titolo di studio che presti lodevole servizio da almeno tre anni scolastici negli uffici di segreteria o di economato dei Convitti nazionali con le rispettive mansioni di segretario o di applicato.

A detto personale si applicano le norme per il riscatto del servizio prestato anteriormente alla nomina in ruolo previste per gli insegnanti nel precedente articolo.

Art. 15.

Le modalità per la nomina in ruolo del personale insegnante e non insegnante di cui alla presente legge sono stabilite con ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione.

Art. 16.

Per un periodo di otto anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge il personale insegnante che sarà nominato in ruolo ai sensi degli articoli 8 e seguenti della legge stessa potrà essere trasferito soltanto da una ad altra scuola secondaria dei Convitti nazionali.

Art. 17.

Per la nomina in ruolo del personale insegnante e non insegnante di cui alla presente legge si prescinde dal limite massimo di età previsto dalle disposizioni vigenti.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 marzo 1967

SARAGAT

MORO — GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 gennaio 1967.

Sostituzione di un componente il Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il titolo VII della legge 22 aprile 1941, n. 633, relativo all'istituzione del Comitato consultivo permanente per il diritto di autore;

Visto il proprio decreto 4 febbraio 1964, registrato alla Corte dei conti il 10 marzo 1964, relativo alla composizione del Comitato predetto per il quadriennio 1964-1967;

Vista la lettera n. 850071/162, in data 11 gennaio 1967, con cui il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato designa come proprio rappresentante nel Comitato stesso il direttore generale dott. Giorgio Ranzi, preposto all'Ufficio centrale brevetti, in sostituzione del prof. Marcello Roscioni, destinato ad altro incarico;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il dott. Giorgio Ranzi è nominato membro del Comitato consultivo permanente per il diritto di autore, quale rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in sostituzione del prof. Marcello Roscioni.

Art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 gennaio 1967

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
SALIZZONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 febbraio 1967
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 387

(3514)

DECRETO MINISTERIALE 21 febbraio 1967.

Ricostituzione del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente « Parco nazionale Gran Paradiso ».

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 871, che disciplina la costituzione del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente « Parco nazionale Gran Paradiso »;

Considerata la necessità di provvedere, per trascorso triennio della precedente nomina, alla ricostituzione del Collegio stesso;

Vista la nota n. 262 del 4 agosto 1966, con la quale il Presidente della Regione autonoma della Valle d'Aosta ha notificato le nomine di competenza del Consiglio regionale, aventi effetto fino al 28 febbraio 1969;

Vista la nota n. 5687 del 9 marzo 1966, con la quale il Presidente dell'Amministrazione provinciale di Torino ha notificato la nomina di competenza della Deputazione provinciale, avente effetto fino alla data sopra indicata;

Viste le note n. 112561 del 4 marzo 1966, n. 138416 del 14 giugno 1966 e n. 3098 M del 10 novembre successivo, con le quali il Ministero del tesoro ha comunicato le nomine di sua competenza per il periodo scadente il 28 febbraio 1969;

Ritenuta l'opportunità di confermare nell'incarico il dott. Pasquale Scategni, ispettore superiore del Corpo forestale dello Stato, fino al 28 febbraio 1969;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Pasquale Scategni, ispettore superiore del Corpo forestale dello Stato è confermato quale membro del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente « Parco nazionale Gran Paradiso », fino al 28 febbraio 1969.

Art. 2.

Il Collegio anzidetto fino alla data del 28 febbraio 1969, è così costituito:

membri effettivi:

Scategni dott. Pasquale, ispettore superiore, in servizio presso l'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Torino;

Ferretti dott. Lorenzo, residente in Aosta, via Xavier de Maistre, 24-a, nominato dal Consiglio regionale della Valle d'Aosta;

Peretto rag. Dante, residente in Aosta, via Festaz n. 9, nominato dallo stesso Consiglio;

Tosi cav. Alessandro, residente a Torino, via Bernardino Galliari, 17, nominato dalla Deputazione provinciale di Torino;

Scaletta dott. Antonino, direttore di ragioneria di 2ª classe, in servizio presso la Ragioneria provinciale dello Stato di Torino, nominato dal Ministero del tesoro;

membri supplenti:

Chabod Remo, residente a Villeneuve (Aosta), nominato dal Consiglio regionale della Valle d'Aosta;

Cuniolo rag. Pier Paolo, vice direttore di ragioneria, in servizio presso la Ragioneria provinciale dello Stato di Torino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 febbraio 1967

Il Ministro: RESTIVO

(3363)

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1967.

Revoca nei confronti della Società Laboratorio chimico pavese della autorizzazione a produrre nella propria officina farmaceutica, sita in Pavia, prodotti chimici da usare in medicina.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto n. 835 dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica in data 12 marzo 1957, con il quale la Società a r. l. Laboratorio chimico pavese, fu autorizzata ad attivare in Pavia, via Cesare Correnti n. 15 un'officina farmaceutica per la preparazione di prodotti chimici usati in medicina, limitatamente alla preparazione di Eptagluconato di calcio e di sali dell'acido eptagluconico;

Vista la comunicazione in data 10 ottobre 1966, con la quale il medico provinciale di Pavia ha dichiarato che l'officina farmaceutica di cui sopra ha cessato ogni attività in data 30 aprile 1959;

Visto l'art. 144 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 2 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Decreta:

E' revocata nei confronti della Società Laboratorio chimico pavese l'autorizzazione a produrre nella propria officina farmaceutica sita in Pavia, via Cesare Correnti n. 15, prodotti chimici usati in medicina, concessa con il decreto A.C.I.S. n. 835 in data 12 marzo 1957.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Pavia è incaricato della notificazione e dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 20 marzo 1967

Il Ministro: MARIOTTI

(3439)

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1967.

Revoca nei confronti della ditta « Pharma Ligure » della autorizzazione a produrre specialità medicinali nella propria officina farmaceutica, sita in Genova.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica n. 887 in data 11 aprile 1957, con il quale la Società a nome collettivo « Pharma Ligure » di Fiorani Otello e C., legalmente rappresentata da Fiorani Otello, fu autorizzata ad attivare in Genova, via Priaruggia n. 5, un'officina farmaceutica per la produzione delle seguenti specialità medicinali:

1) Procol - sciroppo;
2) Sonniflorin - gocce;
3) Corisan - con e senza efedrina - gocce;

Vista la comunicazione in data 13 febbraio 1967, con la quale il sig. Fiorani Otello, amministratore della ditta suindicata ha dichiarato di voler rinunciare alla autorizzazione concessa con il decreto commissariale indicato nelle premesse;

Visto l'art. 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, sostituito dall'art. 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422 e l'art. 164 del predetto testo unico;

Visto il regolamento in data 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata, in seguito a rinuncia, nei confronti della ditta « Pharma Ligure » l'autorizzazione a produrre nella propria officina farmaceutica sita in Genova, via Priaruggia n. 5, specialità medicinali, concessa con il decreto commissariale n. 887 in data 11 aprile 1957.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Genova è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 20 marzo 1967

Il Ministro: MARIOTTI

(3441)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 29 marzo 1967.

Proroga della gestione commissariale del comune di Cargeghe (Sassari).

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 29 dicembre 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 7 del 10 gennaio 1967, è stato disposto lo scioglimento del Consiglio comunale di Cargeghe ed è stato nominato commissario straordinario per la temporanea gestione del Comune il direttore di sezione dott. Mario Romano.

Nel corso della sua gestione il commissario straordinario ha curato importanti adempimenti amministrativi e ha avviato a soluzione numerosi problemi di attuale pressante necessità ed urgenza.

In particolare ha provveduto a deliberare il bilancio di previsione per il corrente esercizio, contenendo il disavanzo economico nella stessa misura del precedente; ha affrettato l'esecuzione di numerosi lavori pubblici; ha iniziato pratiche di finanziamento di lavori per rilevante importo.

Sta, inoltre, provvedendo alla sistemazione delle strade interne, nonchè alla revisione ed al rafforzamento dell'impianto di pubblica illuminazione, mentre ha in corso di riesame o di elaborazione vari regolamenti comunali.

Si rende, pertanto, necessario che l'opera iniziata dal commissario sia proseguita, per consentire il perfezionamento degli atti e delle procedure necessarie ad avviare a sollecita definizione i provvedimenti che interessano i vari settori della civica Amministrazione e per far fronte alle gravi carenze determinate dalla precedente stasi dell'attività amministrativa dell'Ente.

In conseguenza di quanto sopra si ritiene opportuno prorogare a termine di legge la gestione commissariale di cui trattasi e, con l'unito decreto in data odierna, si provvede in tal senso.

Sassari, addì 29 marzo 1967

Il prefetto: GIORDANO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SASSARI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 29 dicembre 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 7 del 10 gennaio 1967, con il quale è stato disposto lo scioglimento del Consiglio comunale di Cargeghe ed è stato nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune il direttore di sezione dott. Mario Romano;

Considerata la prossima scadenza del termine previsto dall'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148;

Ritenuta la necessità di prorogare la gestione commissariale, per i motivi amministrativi esposti nella relazione illustrativa allegata al presente decreto, del quale forma parte integrante;

Visto l'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, l'art. 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839 e l'art. 10 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570;

Decreta:

La gestione commissariale straordinaria del comune di Cargeghe, affidata al direttore di sezione dott. Mario Romano, è prorogata a termine di legge per i motivi di cui alle premesse.

Sassari, addì 29 marzo 1967

Il prefetto: GIORDANO

(3605)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza delle cattedre di « Storia del diritto romano » e di « Diritto costituzionale » presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Bari.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Bari sono vacanti le cattedre di « Storia del diritto romano » e di « Diritto costituzionale » alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante traferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(3596)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica del 9 febbraio 1967, registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 1967, registro n. 21 Pubblica istruzione, foglio n. 98, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto dal prof. Donato Scipione avverso il comportamento negativo dell'Amministrazione a provvedere sulla istanza presentata per ottenere il riconoscimento del servizio non di ruolo, a norma dell'art. 4 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127 e dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

(3370)

MINISTERO DELLA DIFESA

Annullamento di ricompensa al valor militare

Decreto presidenziale 31 gennaio 1967
registrato alla Corte dei conti, addì 8 marzo 1967
registro n. 32 Esercito, foglio n. 31

Il decreto presidenziale 6 aprile 1951, registrato alla Corte dei conti il 5 giugno 1951, registro n. 23 Esercito, foglio n. 338 (Bollettino ufficiale 1951, dispensa 20, pagina 2797), col quale fu conferita la croce al valor militare per il fatto d'arme: « Porto di Bengasi (A.S.), 7 marzo 1942 » al cannoniere Marchesi Pietro di Giuseppe e di Coppello Maria, nato a Villa di Serio (Bergamo) il 10 agosto 1920, è annullato ai sensi dell'art. 16 del regio decreto 4 novembre 1932, n. 1423, in quanto per lo stesso fatto d'arme al Marchesi risulta già concessa la croce al valor militare con regio decreto 17 dicembre 1942, registrato alla Corte dei conti il 5 gennaio 1943, registro n. 1 Marina (Bollettino decorazioni al valor militare, allegato al Foglio ordini ministeriali in data 20-21 dicembre 1942).

(3373)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica n. 96798 del 21 novembre 1966, registrato alla Corte dei conti il successivo 25 gennaio 1967, registro n. 3 Finanze, foglio n. 208, vengono respinti i ricorsi straordinari proposti con atti in data 9 dicembre 1965 e 10 febbraio 1966 dalla ricevitrice del lotto Repoli Maria nata Napolitano avverso l'esecuzione della sanzione inflittale con il decreto ministeriale n. 63540 del 7 giugno 1965 e avverso la determinazione ministeriale comunicatale, tramite la Intendenza di finanza di Roma, con nota n. 15479 del 15 dicembre 1965 e con la quale si è negato il rinvio dell'esecuzione della sanzione, di cui al decreto ministeriale sopracitato.

(3337)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione della variante n. 6 al piano regolatore generale del comune di Torino

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 23 dicembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 1967, registro n. 5 Lavori pubblici, foglio n. 89, è stata approvata la variante n. 6 al piano regolatore generale del comune di Torino relativa alla zona di Mirafiori.

Copia di tale decreto, munita del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico, a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150.

(3541)

Nomina del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Cuneo

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 3027, in data 23 marzo 1967 il sig. Franco Piero, è stato nominato vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Cuneo.

(3369)

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento dell'esplosivo da mina denominato « Sismon »

L'esplosivo da mina denominato « Sismon » fabbricato dalla Società esplosivi Monferrato nel proprio stabilimento di Murisengo (Alessandria), è riconosciuto, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, come utilizzabile per lavori a cielo aperto e per ricerche geofisiche — con esclusione dell'impiego in galleria ed in ambienti grisoutosi — ed iscritto nella categoria 2ª - gruppo *B* dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del detto testo unico.

(3338)

Riconoscimento dell'esplosivo da mina denominato « Euranfo »

L'esplosivo da mina denominato « Euranfo » fabbricato dall'ing. Renato Sorlini nello stabilimento della S.p.A. Antonio Sorlini di Ghedi (Brescia), è riconosciuto, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, come utilizzabile per lavori a cielo aperto ed in galleria — con esclusione d'impiego in ambienti grisoutosi — ed iscritto nella categoria 2ª - gruppo *B* dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del detto testo unico.

(3339)

Autorizzazione al comune di Alcara Li Fusi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 29 marzo 1967, il comune di Alcara Li Fusi (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.592.951, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3497)

Autorizzazione al comune di Castronovo di Sicilia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 29 marzo 1967, il comune di Castronovo di Sicilia (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.847.761, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3495)

Autorizzazione alla provincia di Latina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 29 marzo 1967, la provincia di Latina viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 270.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3540)

Autorizzazione al comune di Pomigliano d'Arco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 28 marzo 1967, il comune di Pomigliano d'Arco (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 62.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3538)

Autorizzazione al comune di Nola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 28 marzo 1967, il comune di Nola (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 60.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3539)

Autorizzazione al comune di Caprese Michelangelo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 22 marzo 1967, il comune di Caprese Michelangelo (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.322.190, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3416)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 66

Corso dei cambi del 5 aprile 1967 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,48	624,50	624,50	624,50	624,50	624,57	624,50	624,50	624,57	624,52
$ Can.	576,73	576,40	576,50	576,25	576,50	576,50	576,30	576,25	576,50	576,30
Fr. Sv.	144,12	144,19	144,185	144,185	144,15	144,12	144,195	144,185	144,12	144,17
Kr. D.	90,40	90,41	90,42	90,415	90,40	90,41	90,4195	90,415	90,41	90,41
Kr. N.	87,39	87,41	87,40	87,39	87,40	87,39	87,405	87,39	87,39	87,39
Kr. Sv.	121,05	121,15	121,18	121,175	121,05	121,06	121,17	121,175	121,06	121,15
Fol.	172,83	172,79	172,81	172,785	172,80	172,80	172,79	172,785	172,80	172,78
Fr. B.	12,56	12,563	12,5650	12,5625	12,555	12,56	12,5655	12,5625	12,56	12,56
Franco francese	126,17	126,19	126,21	126,21	126,20	126,19	126,195	126,21	126,19	126,19
Lst.	1747,64	1748,25	1748,20	1748,175	1748 —	1747,81	1748,10	1748,175	1747,87	1748,25
Dm. occ.	157,12	157,14	157,15	157,16	157,12	157,11	157,145	157,16	157,11	157,14
Scell. Austr.	24,17	24,17	24,1680	24,1696	24,15	24,16	24,1675	24,1690	24,16	24,165
Escudo Port.	21,79	21,79	21,80	21,7975	21,78	21,79	21,793	21,7975	21,79	21,795
Peseta Sp.	10,41	10,41	10,4150	10,4175	10,41	10,41	10,41	10,4175	10,41	10,415

Media dei titoli del 5 aprile 1967

Rendita 5 % 1935	106,675
Redimibile 3,50 % 1934	100,70
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	87,675
Id. 5 % (Ricostruzione)	97,925
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96,625
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,65
Id. 5 % (Beni Esteri)	96,575
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,75
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100,05
» 5 % (» 1° aprile 1969)	100,05
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,25
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,225
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100,075
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100 —
» 5 % (» 1°-10-1975) - II emiss.	99,975

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 5 aprile 1967

1 Dollaro USA	624,50
1 Dollaro canadese	576,275
1 Franco svizzero	144,19
1 Corona danese	90,415
1 Corona norvegese	87,397
1 Corona svedese	121,172
1 Fiorino olandese	172,787
1 Franco belga	12,564
1 Franco francese	126,202
1 Lira sterlina	1748,137
1 Marco germanico	157,152
1 Scellino austriaco	24,168
1 Escudo Port.	21,795
1 Peseta Sp.	10,414

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Parere del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine « controllata » del vino « Verdicchio di Matelica » e proposta del rispettivo disciplinare di produzione.

Il Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine « controllata » per il vino « Verdicchio di Matelica » ha espresso parere favorevole al suo accoglimento, proponendo per detto vino — ai fini dell'emanazione del decreto presidenziale di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato — il rispettivo disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Proposta di disciplinare di produzione del vino « Verdicchio di Matelica »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Verdicchio di Matelica » è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare.

Art. 2.

Il vino « Verdicchio di Matelica » deve essere ottenuto dalle uve del vitigno Verdicchio.

E' tuttavia consentito l'impiego delle uve provenienti dal vitigno Trebbiano toscano e dal vitigno Malvasia toscana presenti globalmente nei vigneti iscritti all'albo in misura non superiore al 20 % del totale.

Art. 3.

La zona di produzione del « Verdicchio di Matelica », comprende parte del territorio dei comuni di Matelica, Esanatoglia, Gagliole, Castelraimondo, Camerino e Pioraco in provincia di Macerata e parte del territorio dei comuni di Cerreto d'Esi e Fabriano in provincia di Ancona.

La zona di produzione è così delimitata:

partendo dal centro urbano di Esanatoglia percorre la provinciale Esanatoglia-Fabriano, che segue fino al bivio con la carreggiabile per Case Avenale e prosegue per detta carreggiabile fino a ricongiungersi con la provinciale Esanatoglia-Fabriano che poi segue fino alla località Case Tribbio. Di qui prende la carrareccia per la frazione Paterno, poi la strada per frazione Castigliole indi la strada per la Chiesa parrocchiale di Attiggio per poi immettersi sulla provinciale Esanatoglia-Fabriano che segue fino al bivio per la frazione Bassano.

Da tale bivio si immette sulla strada che conduce alla frazione Bassano e passando davanti alla Chiesa parrocchiale della frazione di Argignano prosegue fino ad inserirsi sulla strada statale 76, che percorre fino al bivio con la strada delle Serre. Prende per questa strada fino al confine tra i comuni di Fabriano e Cerreto d'Esi che segue fino ad incontrare la carrareccia delle Volgore che passa per Case S. Martino e poi si immette sulla strada che unisce le frazioni Cerquete e Fontanelle.

Da Fontanelle segue la strada per Macere, Poggetto Colle Tenuto, Colferraio, indi percorre la carrareccia che da Colferraio porta a Rastia, ed a Casa Rossa (q. 460) per raggiungere, lungo un sentiero, q. 554.

Da questa quota segue il sentiero per Case Croce di Vinano, poi la strada per Vinano e Sant'Anna poi da qui la direttrice per q. 474 e da questa quota la direttrice per Case Valle Piana. Da Case Valle Piana segue la carrareccia per Casa Laga Alta, di qui la carreggiabile per Casa Laga Bassa e la carrareccia per Casa Frana. Da Casa Frana percorre la carrareccia per Colle Marte, S. Giovanni, Villa Baldoni sino ad incontrarsi con la provinciale che dalla frazione Acquosi di Gagliole porta a Matelica.

Dall'incrocio predetto percorre tale strada passando per Gagliole e Collaiello giunge alla frazione Selvagli. Da questa frazione si immette sulla strada statale Castelraimondo-San Severino Marche; e che percorre fino al bivio con la carrareccia per la frazione Crispiero; segue tale carrareccia passando attraverso Case Piermarchi, fino all'incrocio con la strada Castelraimondo-Crispiero, immettendosi poi sulla strada per Camerino, fino al bivio per la frazione Sabbieta. Da qui percorre poi la strada che passa per Sabbieta, per Tuseggia, per il bivio della strada per Lancianello e per le Case Gorgiano, fino al ponte sul fosso di Sperimento per congiungersi poi lungo detto fosso, alla strada statale Camerino-Castelraimondo. Da qui prosegue lungo il fosso di Palente, fino al ponte della Cesara.

Segue poi la strada per Piampalente, tocca il bivio Parrocchia di Palente, passa per Mistrano, per Canepuccio, per Valle S. Martino, per Sellano, per Perito fino a raggiungere la frazione Seppio.

Dalla frazione Seppio si immette sulla nuova strada che sbocca al km. 2 sulla strada statale Pioraco-Castelraimondo.

Da qui segue poi il confine comunale Pioraco-Castelraimondo fino alla confluenza con la carrareccia per S. Angelo che percorre sino alla frazione S. Angelo. Raggiunge poi le propaggini di Monte Castel S. Maria secondo la direttrice che da S. Angelo (q. 549) va a Case il Poggio (q. 507), attraverso le quote 684, 592, 529.

Da Case il Poggio segue la carrareccia per Case Foscoli. Da Case Foscoli sino alle propaggini del Monte Gemmo, secondo la direttrice che da Case Foscoli (q. 488) va al confine comunale Matelica-Esanatoglia in prossimità di Case Cantalupo, attraverso le quote 539, 597, 489, 622, 583.

Da Case Cantalupo percorre il confine comunale Matelica-Esanatoglia, fino alla provinciale Esanatoglia-Matelica e da qui si ricongiunge al centro urbano di Esanatoglia.

Art. 4.

Le condizioni ambientali di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino « Verdicchio di Matelica » devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

Il sistema di impianto, le forme di allevamento e di potatura devono essere quelli generalmente usati, comunque atti a non modificare le caratteristiche dell'uva e del vino.

E' esclusa ogni pratica di forzatura.

La resa massima per ettaro di coltura specializzata non deve essere superiore ai q.li 130 ed a tale limite potrà essere ridotta attraverso una accurata cernita delle uve qualora in anni eccezionali la produzione globale del vigneto superi di non più del 20 % il limite medesimo.

Qualora la produzione globale per ettaro di vigneto specializzato superi i 130 q.li di oltre il 20 % tutto il prodotto perderà il diritto a dare origine a vino fruente della denominazione.

Fermo restando il limite sopra indicato, la resa per ettaro della coltura promiscua deve essere calcolata rapportando ad ettaro specializzato la superficie coperta della vite.

La resa dell'uva in vino non deve essere superiore al 70 %.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nei Comuni il cui territorio entra, in tutto o in parte, nella zona di produzione delle uve, di cui all'art. 3.

Le uve, dopo la eventuale selezione di cui all'art. 4 devono assicurare al vino una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di gradi 11,5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, tradizionali della zona, atte a conferire al vino le proprie caratteristiche.

Sono vietate aggiunte correttive di uve, mosti o vini, non aventi diritto alla denominazione.

Art. 6.

Il vino « Verdicchio di Matelica » all'atto della immissione al consumo deve avere le seguenti caratteristiche:

limpidezza: brillante;
colore: paglierino tenue;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: asciutto, armonico, con retrogusto gradevolmente amarognolo;
gradazione alcoolica complessiva minima: gradi 12;
acidità totale: dal 5 al 7 per mille;
estratto secco netto: da 20 a 26 per litro.

Art. 7.

La denominazione di origine « Verdicchio di Matelica » può essere utilizzata per designare il vino spumante ottenuto con mosti o vini base aventi diritto alla denominazione stessa.

La spumantizzazione deve essere ottenuta esclusivamente per rifermentazione naturale in bottiglia o in autoclave.

La preparazione del vino spumante deve avvenire entro il territorio della provincia di Macerata.

Art. 8.

E' vietato l'uso di qualificazioni diverse da quelle previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi « extra », « fine », « scelto », « selezionato » e simili.

Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il « Verdicchio di Matelica » può figurare la indicazione dell'annata di produzione purchè veritiera e documentata.

Fino al compimento di otto annate agrarie successive a quella dell'entrata in vigore del presente disciplinare possono essere iscritti a titolo transitorio nell'Albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, vigneti in cui il Verdicchio sia presente in non meno del 60 % del totale, purchè i vitigni diversi dal Verdicchio, dal Trebbiano toscano e dalla Malvasia toscana non superino il 10 % del totale.

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza, i vigneti di cui al precedente comma, saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione alle disposizioni di cui allo art. 2 dandone comunicazione all'Ispettorato provinciale per la agricoltura.

Il predetto Ispettorato, compiuti i necessari accertamenti, provvede a segnalare alla competente Camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

(3336)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di indennità dovuta per terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Opera per la valorizzazione della Sila

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi dell'art. 4, comma secondo e seguenti, della legge 15 marzo 1956 n. 156, per i terreni siti in agro del comune di San Giovanni in Fiore (Cosenza), espropriati in forza del decreto presidenziale 16 settembre 1951, n. 1012, (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 227 del 3 ottobre 1951 - supplemento ordinario) nei confronti della ditta ZURLO Gaetano ed Antonio fu Rodolfo, e trasferiti all'Opera per la valorizzazione della Sila, è determinata in L. 3.600.350 (lire tremilioniseicentomilatrecentocinquanta), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'articolo 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

Detta indennità viene corrisposta al netto dell'importo di L. 2.625.000 già liquidato con decreto ministeriale 29 ottobre 1957, n. 3555/1459, (*Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 7 gennaio 1958).

Sulla base della predetta riliquidazione viene, altresì, disposto il conguaglio degli interessi, di cui all'art. 6 della citata legge n. 156.

Le risultanze catastali, acquisite ai sensi e per gli effetti del citato art. 4, comma secondo e seguenti, della legge n. 156 e riportate nell'elenco allegato al presente avviso, rettificano e sostituiscono altresì, ai soli fini dell'identificazione particellare catastale dei terreni, i dati esposti nel sopracitato decreto presidenziale di espropriazione .

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Descrizione catastale dei terreni risultante dalle decisioni della competente Commissione provinciale e della Commissione censuaria centrale, in relazione agli elementi acquisiti dal nuovo catasto							Coefficiente di moltiplicazione stabilito dalla C. C. C.	Idennità di espropriazione L.
Foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ DI COLTURA	Classe	Superficie Ha.	Reddito dominicale L.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
33	5	—	Pascolo	I	0.42.60	25,56	370	9.457
33	16	—	Id.	I	38.93.30	2.335,98	370	864.313
33	24	—	Seminativo	III	3.36.10	268,88	350	94.108
33	27	—	Seminativo irriguo	III	3.71.90	780,99	400	312.396
33	25	—	Pascolo	I	0.90.40	54,24	370	20.069
33	23	—	Id.	I	1.24.60	74,76	370	27.661
33	26	—	Id.	I	0.76.70	46,02	370	17.027
33	6	—	Id.	I	1.20.60	72,36	370	26.773
33	17	—	Id.	I	6.62.90	397,74	370	147.164
33	19	—	Id.	I	2.62.20	157,32	370	58.208
33	20	—	Id.	I	0.21.20	12,72	370	4.706
33	28	—	Seminativo irriguo	III	1.46.70	308,07	400	123.228
33	18	—	Pascolo	I	0.40.40	24,24	370	8.969
33	32	—	Seminativo	III	18.27.60	1.462,08	350	511.728
33	33	—	Pascolo	I	1.31.50	78,90	370	29.193
33	21	—	Id.	I	25.47.80	1.528,68	370	565.612
33	34	—	Seminativo	III	9.41.00	752,80	350	263.480
33	4	—	Bosco ceduo	3ª	6.66.40	139,94		202.101
33	7	—	Id.	3ª	5.74.80	120,71		174.329
33	30	—	Id.	2ª	0.61.00	18,30		26.429
33	8	—	Id.	3ª	3.73.90	78,52		113.399
			Totali . . .		133.13.60	8.738,81		3.600.350

(2094)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Avviso concernente la pubblicazione della graduatoria generale di merito del concorso per esami a cinque posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva del personale dei Servizi informazioni e proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Nel supplemento al n. 1 gennaio-marzo 1967 del Bollettino ufficiale dei Servizi informazioni e proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stato pubblicato il decreto presidenziale 19 dicembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 1967, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 150, che approva la graduatoria generale di merito del concorso per esami a cinque posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva del personale dei Servizi informazioni e proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, indetto con decreto presidenziale 12 gennaio 1966 e 26 aprile 1966.

(3558)

MINISTERO DELL'INTERNO

Revoca del concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Bolzano

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso al posto di segretario generale di 1ª classe, vacante nel comune di Bolzano, indetto con decreto ministeriale 23 gennaio 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 1° febbraio 1965;

Considerato che l'unico candidato al predetto concorso ha espressamente rinunciato a partecipare al concorso stesso e che, pertanto, si rende necessario revocare il suindicato bando, di cui al predetto decreto ministeriale 23 gennaio 1965, al fine di indire un nuovo concorso per la nomina del titolare della segreteria generale di quel Comune;

Vista la legge 8 giugno 1962, n. 604, recante norme sullo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali;

Decreta:

Il bando di concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Bolzano, indetto con decreto ministeriale 23 gennaio 1965, è revocato.

Con successivo provvedimento sarà indetto altro concorso per la nomina del titolare della segreteria generale del suddetto Comune.

Roma, addì 24 marzo 1967

p. *Il Ministro*: GASPARI

(3549)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Diario delle prove scritte del concorso per esami a dieci posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva.

Le prove scritte del concorso per esami a dieci posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva del Ministero del commercio con l'estero, indetto con decreto ministeriale 1° giugno 1966 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 1° agosto 1966, avranno luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami, sito in via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 19, 20, 21 e 22 giugno 1967, con inizio alle ore 8.

(3548)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI LECCE

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Lecce.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 02572 del 23 aprile 1966, col quale venne bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di due posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Lecce al 30 novembre 1965;

Considerato che occorre provvedere alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Lecce, dell'Ordine dei medici della provincia di Lecce e dei Comuni interessati;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 ed il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso di cui in epigrafe è costituita come segue:

Presidente:

Valenti dott. Armando, vice prefetto della prefettura di Lecce.

Componenti:

Manfredi Fischetti dott. Nicola, medico provinciale capo;

Ciannamea dott. Leonardo, direttore di sezione della prefettura di Lecce;

Palmarini dott. Osvaldo, specialista in ostetricia e ginecologia aiuto ostetrico dell'Ospedale civile di Lecce;

Farati dott. Mario, specialista in ostetricia e ginecologia;

Leuzzi Anna, ostetrica condotta del comune di Cursi.

Segretario:

Montesano dott. Antonio, consigliere di 1ª classe del Ministero della sanità in servizio presso l'Ufficio del medico provinciale di Lecce.

La Commissione giudicatrice, che avrà la sua sede in Lecce, inizierà le prove di esame non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà, pertanto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale di Lecce, all'albo pretorio della prefettura di Lecce e dei Comuni interessati.

Lecce, addì 20 marzo 1967

Il medico provinciale: MAGLIARI

(3353)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI TRAPANI

Graduatoria del concorso al posto di medico scolastico del comune di Trapani

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4273 del 9 maggio 1966, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento del posto di medico scolastico del comune di Trapani, parzialmente modificato con decreto del 14 luglio 1966, stesso numero;

Visti i verbali delle sedute della Commissione giudicatrice del concorso di cui sopra, nonchè la graduatoria formata dalla Commissione stessa relativa ai concorrenti risultati idonei;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria relativa ai concorrenti risultati idonei nel concorso per il conferimento del posto di medico scolastico del comune di Trapani:

1. La Rocca Salvatore . . . . punti 145,67 su 200
2. Bonanno Conti Maria Ines . . » 144,95 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nella «Gazzetta Ufficiale» della Regione siciliana e sarà affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale ed a quello del comune di Trapani.

Trapani, addì 22 marzo 1967

Il medico provinciale: DI SALVO

(3489)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA

Graduatoria generale del concorso al posto di ispettore sanitario addetto all'Ufficio d'igiene e sanità del comune di Reggio Calabria.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3803 del 1° luglio 1966, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami al posto di ispettore sanitario addetto all'Ufficio d'igiene e sanità del comune di Reggio Calabria;
Visti i verbali rassegnati dalla Commissione giudicatrice del concorso anzidetto e riconosciutone la regolarità;
Visti il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, il regolamento 11 marzo 1935, n. 281, nonchè le altre vigenti disposizioni in materia;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso di cui in premessa:

Richichi Roberto . punti 144,50 su 200

Il dott. Richichi Roberto viene dichiarato vincitore del concorso al posto di ispettore sanitario addetto all'Ufficio d'igiene e sanità del comune di Reggio Calabria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia, all'albo di quest'Ufficio e del comune di Reggio Calabria.

Reggio Calabria, addì 22 marzo 1967

Il medico provinciale: LANIA

(3488)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CUNEO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cuneo.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2248 Med. in data 23 maggio 1966, con il quale veniva bandito un pubblico concorso per titoli ed esami ai posti di medico condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1965;
Viste le designazioni della Prefettura, dell'Ordine provinciale dei medici e delle Amministrazioni comunali interessate;
Visti gli articoli 3 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, che sostituiscono rispettivamente gli articoli 9 e 44 del regolamento sui concorsi a posti di sanitario addetto ai servizi dei Comuni e della Provincia approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, sul decentramento dei servizi dell'Amministrazione sanitaria;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in Provincia alla data del 30 novembre 1965 è costituita come segue:

Presidente:
Pelli dott. Olivo, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:
Pasi dott. Sergio, direttore di sezione della Prefettura;
Leoni dott. Mario, medico provinciale superiore del Ministero della sanità;
Buffa prof. dott. Franco, primario medico dell'Ospedale civico S. Lazzaro di Alba;
Neri dott. Mario, primario chirurgo dell'Ospedale civile di Ceva;
Ghigo dott. Angelo, medico condotto di Centallo.

Segretario:
Trasi dott. Gerardo, consigliere di 2ª classe del Ministero della sanità.

La Commissione avrà la sua sede presso l'Ospedale civico di S. Lazzaro di Alba e inizierà le prove d'esame dopo che è trascorso un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale di Cuneo, all'albo pretorio della locale Prefettura ed a quello dei Comuni interessati.

Cuneo, addì 14 marzo 1967

Il medico provinciale: LABOMBARDA

(3317)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.